

Gazzetta Ufficiale N. 174 del 28 Luglio 2007

CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE 25 Luglio 2007

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali.

Art. 1.

Istituzione della Commissione

1. Ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, e' istituita una

Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata

"Commissione", con il compito di indagare sulle cause e sulle

responsabilita' degli errori sanitari nelle strutture pubbliche e

private e sulle cause di ordine normativo, amministrativo,

gestionale, finanziario, organizzativo, funzionale ovvero attinenti

al sistema di monitoraggio e controllo che, nelle regioni interessate

dal decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2007, n. 64, hanno contribuito

alla formazione di disavanzi sanitari non sanabili autonomamente

dalle regioni medesime, anche al fine di accertare le relative

responsabilita'.

Art. 2.

Composizione e durata della Commissione

1. La Commissione e' composta da ventuno deputati, nominati dal

Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei

componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di

un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Il presidente della Commissione e' nominato dal Presidente della

Camera dei deputati tra i componenti la Commissione.

3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni

dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la

costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e

due segretari, secondo le disposizioni dell'art. 20, comma 3, del

Regolamento della Camera dei deputati.

5. La Commissione conclude i suoi lavori entro la fine dell'anno

2009.

6. La Commissione, entro dieci giorni dalla conclusione dei suoi

lavori, presenta all'Assemblea della Camera dei deputati la relazione

finale sulle indagini svolte.

Art. 3.

Compiti della Commissione

1. La Commissione ha il compito di:

a) indagare sulla quantita' e sulla gravita' degli errori sanitari verificatisi nelle strutture sanitarie pubbliche e private;

b) valutare l'incidenza di tali errori in termini di perdite di vite umane o comunque di danni alla salute dei pazienti;

c) individuare le categorie cui sono riconducibili gli errori

piu' frequenti, in particolare con riferimento a quelle relative

all'inefficienza e alla scarsa igiene delle strutture sanitarie o

all'inefficienza organizzativa, alla carenza dell'organico del

personale medico e paramedico, alla carenza delle apparecchiature

clinico-diagnostiche e delle strutture;

d) indagare sulle cause degli errori e su quanti di questi

derivino da carenze di formazione del personale medico e paramedico o

da carenze organizzative o comunque aziendali;

e) individuare gli eventuali correttivi da apportare ai percorsi formativi del personale medico e paramedico o all'organizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private;

f) verificare se vi sia la necessita' di rafforzare il ruolo, le funzioni e le responsabilita' dei direttori sanitari e individuare altre misure utili per migliorare l'efficienza e l'affidabilita' delle strutture sanitarie e amministrative sia pubbliche sia private;

g) monitorare i dati e la casistica sulle infezioni registrate negli ospedali italiani;

h) valutare l'efficacia dei controlli di qualita' sulle strutture sanitarie pubbliche e private;

i) verificare l'appropriatezza del risk management, esaminando la gestione scientifica del rischio in medicina;

l) individuare ogni altro intervento correttivo utile a migliorare la qualita' del sistema sanitario nazionale;

m) verificare l'applicazione della disciplina in materia di consenso informato;

n) verificare l'entita' delle risorse finanziarie destinate dalle strutture sanitarie pubbliche e private ad interventi per la riduzione degli errori sanitari;

o) verificare l'esistenza di metodi di accertamento, rilevazione e raccolta dei dati sugli errori sanitari.

2. La Commissione verifica, in particolare:

a) l'applicazione del sistema dei Diagnosis Related Groups (DRG), effettuando un'analisi comparativa dei ricoveri;

b) la qualita' delle prestazioni socio-sanitarie erogate nella fase acuta delle patologie;

c) lo stato di attuazione e di funzionamento, sull'intero territorio nazionale, del sistema di emergenza-urgenza

118 e di tutto

il servizio ospedaliero di pronto soccorso e di rianimazione;

d) la diffusione delle metodiche di verifica e revisione della

qualita' (VRQ) e la conseguente ricaduta sulla programmazione e sulla gestione dei servizi sanitari;

e) lo stato di attuazione del programma straordinario di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento

tecnologico, a livello

regionale, di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e

successive modificazioni;

f) la realizzazione del Sistema nazionale di verifica e controllo

sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) di cui all'art. 1, comma 288,

della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. La Commissione ha, inoltre, il compito di:

a) acquisire, con la collaborazione delle regioni interessate,

tutti i documenti, le informazioni e gli elementi per valutare le

condizioni politiche, amministrative, gestionali, operative che, nel

periodo 2001-2005, hanno contribuito alla formazione dei disavanzi

sanitari nelle regioni interessate dal decreto-legge 20 marzo 2007,

n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2007, n.

64;

b) verificare, nelle regioni interessate dai maggiori disavanzi

sanitari, sulla base dei documenti, delle informazioni e degli

elementi acquisiti ai sensi della lettera a):

1) l'esistenza di eventuali sprechi e inefficienze nell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento del Servizio

sanitario nazionale;

2) la sostenibilita' e l'adeguatezza della programmazione economico-finanziaria e contabile e dei relativi

provvedimenti

attuativi, con specifico riferimento al settore sanitario;

3) il livello della spesa direttamente sostenuta dai cittadini

nelle aziende sanitarie locali, nelle aziende ospedaliere, nelle

strutture socio-sanitarie e sanitarie accreditate presso il Servizio

sanitario nazionale;

4) l'appropriatezza delle prestazioni erogate, il livello di

qualità ed efficacia dei trattamenti effettuati e la diffusione

delle metodiche di verifica e revisione della qualità, valutandone

la ricaduta sulla programmazione e gestione dei servizi sanitari;

5) la trasparenza delle procedure di affidamento delle forniture di beni e servizi e l'economicità delle scelte effettuate

in base ad esse;

6) l'adeguatezza delle strutture e delle tecnologie sanitarie,

valutando in particolare l'attuazione degli adempimenti relativi al

programma straordinario di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'art. 20 della legge 11 marzo

1988, n. 67, e successive modificazioni;

7) il rispetto degli obiettivi nazionali di ristrutturazione

della rete ospedaliera, al fine di accertare i livelli di riduzione

dei ricoveri impropri e di soddisfazione della domanda di prestazioni

assistenziali di riabilitazione e di lungodegenza;

8) lo stato di realizzazione delle reti di assistenza sanitaria

territoriale e domiciliare e la corrispondente accessibilità del

servizio da parte degli utenti;

9) l'adeguatezza delle procedure regionali in materia di accreditamento delle strutture erogatrici e di stipula degli accordi

contrattuali, valutando la corrispondente esistenza di

un'offerta di servizi sufficientemente ampia e adeguata alla domanda degli utenti;

10) l'adeguatezza delle strutture sanitarie convenzionate con le regioni e delle spese sostenute per i ricoveri in convenzione, in particolare nei settori della psichiatria, delle dipendenze patologiche e dell'assistenza agli anziani;

11) l'esistenza di adeguati strumenti di controllo della spesa farmaceutica e di promozione di un consumo appropriato di medicinali, atti a garantire il rispetto dei tetti di spesa stabiliti dalla legislazione vigente;

12) la sostenibilita' delle politiche relative al personale e la trasparenza delle procedure concorsuali per l'affidamento degli incarichi dirigenziali;

13) la trasparenza e l'efficienza del sistema regionale di finanziamento delle aziende sanitarie e ospedaliere e delle altre strutture erogatrici;

14) le conseguenze derivanti dall'incompleta o tardiva erogazione delle somme spettanti alle strutture sanitarie, convenzionate con le regioni, gestite da soggetti privati che operano senza fini di lucro;

15) la esistenza di adeguate procedure e di sedi di monitoraggio e di controllo della qualita', efficacia e appropriatezza del servizio erogato a livello infraregionale e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse disponibili;

16) lo stato di attuazione degli adempimenti in materia di riduzione delle liste di attesa, conformemente all'intesa

28 marzo 2006, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile
2006, recante
il Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa
per il
triennio 2006-2008;
c) accertare eventuali responsabilita' degli
amministratori
operanti nella gestione del Servizio sanitario nazionale
nelle
regioni interessate ai piani di rientro di cui all'art.
1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni,
relativamente alle aree di indagine di cui alla lettera
b) del
presente comma;
d) accertare la congruita' della normativa vigente,
proponendo
soluzioni di carattere legislativo e amministrativo
ritenute
opportune per rafforzare l'incisivita' dei controlli e il
coordinamento nelle attivita' di monitoraggio della spesa
e dei
consumi, da parte dello Stato, della regione e degli enti
locali
coinvolti, nelle regioni interessate da piu' elevati
disavanzi;
e) verificare la congruita' delle misure di rientro dalla
situazione debitoria contenute negli accordi stipulati
con lo Stato
dalle regioni in disavanzo ai sensi dell'art. 1, comma
180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni.

Art. 4.

Poteri e limiti della Commissione

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con
gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita'
giudiziaria.

2. La Commissione puo' richiedere copie di atti e
documenti
relativi a procedimenti e inchieste in corso presso

l'autorita'

giudiziaria o altri organismi inquirenti.

3. Qualora l'autorita' giudiziaria abbia inviato alla Commissione

atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la

Commissione dispone la segretazione degli atti.

4. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano

le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono

essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre

istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti

dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti

attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini

preliminari fino al termine delle stesse.

Art. 5.

Obbligo del segreto

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e

ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o

concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza

per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per

tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'art. 4,

commi 3 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione

dell'obbligo di cui al comma 1, nonche' la diffusione, in tutto o in

parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta

dei quali e' stata vietata la divulgazione, sono punite

ai sensi
dell'art. 326 del codice penale.

Art. 6.

Organizzazione dei lavori della Commissione

1. L'attivita' della Commissione e' esercitata ai sensi degli articoli 140, 141 e 142 del Regolamento della Camera dei deputati.

2. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione puo' deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di magistrati ordinari, nonche' di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

6. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Esse sono stabilite nel limite massimo di 40.000 euro per l'anno 2007 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Presidente della Camera puo' autorizzare un incremento delle spese di cui al precedente periodo, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Roma, 25 luglio 2007

Il presidente: Bertinotti

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati, Doc. XXII, n. 8:

Presentato dai deputati Palumbo, Di Virgilio, Baiamonte, Bianchi,

Bocciardo, Burtone, Capitano Santolini, Castellani, Ceccacci Rubino,

Giulio Conti, Garavaglia, Gardini, Lisi, Lo Monte, Lucchese, Mancuso,

Marinello, Mazzaracchio, Misuraca, Montani, Mormino, Moroni, Angela

Napoli, Porcu, Paolo Russo, Pellegrino, Prestigiacomo, Sanna,

Santelli, Stagno D'Alcontres, Vitali l'8 novembre 2006.

Assegnato alla XII Commissione (Affari sociali) il 27 novembre

2006, con il parere delle Commissioni I, II, V, XI e della

Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XII Commissione il 16, 29 e 30 maggio, il 21

giugno e l'11 luglio 2007.

Autorizzazione di relazione orale richiesta l'11 luglio 2007

(Doc. XXII, n. 8-A) - relatore: on. Di Girolamo.

Esaminato in Aula il 17 luglio 2007 (Deliberato il rinvio in

Commissione).

Esaminato dalla XII Commissione il 24 luglio 2007.

Autorizzazione di relazione orale richiesta il 24 luglio 2007

(Doc. XXII, n. 8-A/R) - relatore: on. Di Girolamo.

Esaminato in Aula e approvato il 25 luglio 2007.